

I Sindaci devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e cioè del buon padre di famiglia e sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

I Sindaci, inoltre, devono intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza e possono assistere anche alle sedute delle Commissioni consiliari del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il Collegio dei sindaci è composto da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro, tutti con qualifica non inferiore a dirigente generale. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente, ed uno del Ministero del tesoro le funzioni di Vice Presidente.

Per l'art. 10 comma 6 della L. del 9 marzo 1989 n. 88 i sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studio e di consulenza.

L'attuale Collegio è stato costituito ai sensi del successivo comma 7, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro in data 20/12/1994.

Il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20/12/1994, sentiti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero del tesoro.

Successivamente con D.P.C.M del 29/5/1995 è stato designato, tra i rappresentanti del Ministero del tesoro, il Vice Presidente del Collegio.

Per ciascuno dei componenti del Collegio è stato nominato un membro supplente.

Per il disposto di cui al comma 9, dello stesso art.10, i componenti effettivi devono essere collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli

impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni.

Di conseguenza, dovendo essi rivestire una qualifica non inferiore a dirigente generale, per il collocamento fuori ruolo deve provvedersi in conformità all'art. 56 comma 4 del D.P.R. n. 3/1957 e, cioè, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Inoltre, alla spesa, per il combinato disposto di cui agli artt. 59 e 57 comma 2 dello stesso D.P.R., deve provvedere direttamente e, a proprio carico, l'INAIL.

La Sezione controllo Enti con delibera n. 62 del 29/11/1996 ha dichiarato non conforme a legge l'attribuzione ai membri del collegio sindacale (ed ai consiglieri di amministrazione) dirigenti generali ministeriali, sia del compenso per lavoro straordinario, sia del compenso incentivante e dell' indennità di funzione. Il primo, perché avrebbe dovuto presupporre l'obbligo di un orario di lavoro che nella specie non sussisteva. Gli altri compensi, perché avrebbero dovuto presupporre un'attività svolta presso l'ente, comportante effettive funzioni dirigenziali.

Con D.L. 31/12/1996 n. 669, convertito nella L. 28/2/1997 n. 30, invece, all'art. 12 veniva stabilito che ai predetti dovesse continuare ad essere corrisposto lo stesso trattamento economico spettante al personale di pari qualifica dell'amministrazione di provenienza.

Con nota 3/4/1997 n. 3/3PS/20859, poi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale della previdenza e assistenza sociale – divisione III, ha precisato, d'intesa col Ministero del tesoro, che “nel trattamento economico di cui alla norma anzidetta, deve intendersi compresa, oltre al trattamento retributivo fondamentale in godimento (stipendio ed indennità integrativa speciale) anche la retribuzione accessoria avente carattere fisso e continuativo e cioè l'assegno temporaneo, il compenso incentivante, ed ogni altra indennità o compenso con carattere di generalità nonché l'eventuale compenso

per lavoro straordinario a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico.

Il Collegio dei sindaci dispone anche di una struttura amministrativa-contabile che gli consente di svolgere adeguatamente i suoi compiti, composta da n. 14 dipendenti nell'anno 1996.

Nel periodo considerato il Collegio ha operato attivamente, in posizione collaborativa e di impulso, facendo in modo che il controllo di legittimità non risultasse di ostacolo all'efficienza dell'azione amministrativa.

Particolare menzione merita l'attività svolta in materia di abbandono dei crediti inesigibili, per i quali in Consiglio di amministrazione, con delibera n. 644, dell'8 giugno 1995, ha stabilito di semplificare la procedura per dichiararli abbandonati nell'intento di accelerarne al massimo i tempi, in modo che, in sede di accertamento dei residui, col loro ridimensionamento nella contabilità finanziaria, potessero essere riportati nel patrimonio dell'Istituto soltanto quei crediti verosimilmente certi ed esigibili.

Per l'art. 45 del Regolamento di contabilità e di amministrazione dell'INAIL, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 316 del 3 luglio 1996, la dichiarazione di inesigibilità dei crediti viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei sindaci.

Nell'ambito della fase istruttoria del controllo delle proposte di abbandono provenienti dalle Sedi, con allegata la certificazione della situazione di fatto di inesigibilità, il Collegio dei sindaci ha ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti e verifiche, con il supporto tecnico della propria Segreteria, nei confronti di 2478 proposte inviate dalle Sedi, su 78828 proposte di abbandono complessivamente esaminate nell'anno 1996.

3.8 - Il Nucleo di valutazione.

Con delibera n. 1758 del 27/6/1995, il Consiglio di amministrazione ha disposto l'istituzione del Nucleo di valutazione previsto dall'art. 20 del D. lgs. n. 29 del 3/2/1993, come modificato dall'art. 6 del D. lgs n. 470 del 18/11/1993, dando incarico al Direttore generale di presentare il progetto di regolamento previsto dal comma 7 dello stesso art. 20. Con delibera n. 1093 del 14/9/1995 lo stesso Consiglio di amministrazione ha approvato, poi, il regolamento con il quale è stata prevista la costituzione del Nucleo di valutazione, stabilendone la entrata in vigore dopo l'approvazione del regolamento di contabilità e di amministrazione.

L'art. 5 del regolamento ha previsto la preposizione alla direzione del Nucleo di un dirigente generale dell'Istituto nominato dal Consiglio di amministrazione e la sua composizione, con altri quattro membri, scelti tra dirigenti ed esperti anche esterni nominati sempre dal Consiglio di amministrazione.

Con l'art. 12 del regolamento di contabilità ed amministrazione comma 2 approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 316 del 3/7/1996, veniva disposto, inoltre, che il Nucleo di valutazione doveva operare in posizione di autonomia e rispondere direttamente al Consiglio di amministrazione.

Il Ministero del Tesoro con nota del 2/10/1996 n. 178643, osservava, con rilievo condiviso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota 28/10/1996 n° 1/4PS 32364 Direzione generale e Assistenza Sociale – Div. IV) , che la norma regolamentare anzidetta non era conforme al disposto contenuto nell'art. 20 comma 3 del D. lgs. n. 29/1993 a termini del quale, il Nucleo di valutazione doveva rispondere esclusivamente all'organo di direzione politica, che era da ravvisare nel Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Le sovraindicate delibere del Consiglio di amministrazione non hanno avuto esecuzione ed il Nucleo di valutazione non è stato a tutt'oggi costituito. Prima, perché il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS aveva impugnato in sede giurisdizionale (TAR del Lazio)

analogo provvedimento, con relativa disciplina regolamentare, emanato dall'INPS, mentre innanzi alla Sezione controllo Enti della Corte dei conti si era instaurata, su iniziativa del Magistrato delegato al controllo, la procedura di cui all'art. 8 della L. n. 259 del 1958.

Successivamente, perché, con fax del 28/1/1997 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - D.G.P.A.S. - Divisione III aveva invitato gli Enti interessati, tra cui l'INAIL, a sospendere ogni iniziativa circa l'operatività degli organi di controllo interno di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 29/1993, in attesa che fossero emanati i regolamenti previsti dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 479 del 30/6/1994, cui era demandata la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli Enti, in relazione a quanto non espressamente disciplinato dal decreto stesso.

E' intervenuta nel frattempo la L. n. 127 del 15/5/1997 che all'art. 17 comma 23, tra l'altro, ha disposto che i componenti dell'organo di controllo interno devono essere nominati dal Presidente dell'ente, di intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza, e che, quest'ultimo, per l'esercizio della funzione di vigilanza può avvalersi anche dell'organo di controllo interno.

Successivamente è stato anche emanato, con D.P.R. n. 367 del 24/9/1997, il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento dell'INAIL, che all'art. 4 comma 2 richiama l'art. 17 comma 23 della L. n. 127/1997.

Venute meno, così, le ragioni che giustificavano la sospensione dell'operatività degli organi di controllo interno (il giudizio presso il TAR del Lazio e la procedura presso la Sezione del controllo Enti, a seguito della normativa introdotta coll' art. 17 comma 23 della citata L. 127/97, sono stati dichiarati estinti per cessazione della materia del contendere) si è posto per l'INAIL il problema, - la cui soluzione è stata, peraltro, sollecitata dal Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo nella seduta della commissione consiliare per l'esame delle questioni regolamentari ed organizzative in data 3/12/1997 - di modificare il regolamento approvato con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1093 del 14/9/1995, al fine di aggiornarlo con la nuova normativa.

In base a questa, appare ora chiaramente, dissipando ogni dubbio al riguardo, che l'organo interno di valutazione deve rivestire la forma della collegialità; che i componenti devono essere nominati dal Presidente dell'ente, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza; che di esso il Consiglio di indirizzo e vigilanza si può anche avvalere per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e, infine, che deve operare in posizione di autonomia e rispondere direttamente al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

In relazione a quest'ultimo punto, sembra, però, non potersi escludere che l'organo di controllo interno debba anche rispondere al Consiglio di amministrazione, in ragione della nomina dei componenti che viene compiuta dal Presidente dell'ente (il quale è anche Presidente del Consiglio di amministrazione), sia pure d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza; della disposizione di cui al comma 5 dell'art. 20 del D.lgs. n. 29/1993 a termini della quale i nuclei di valutazione devono riferire trimestralmente agli organi generali di direzione, e della disposizione di cui al precedente comma 2, secondo la quale i parametri annuali di riferimento del controllo sono determinati anche su indicazione degli organi di vertice.

Al riguardo giova ricordare, inoltre, che per l'art. 3 commi 7 e 8 della L. del 14.1.1994 n. 20, la Corte dei conti, nelle relazioni al Parlamento, deve contenere valutazioni sul funzionamento degli organi di controllo interni e può richiedere a questi organi qualsiasi atto o notizia, oltre che effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

Il problema di cui sopra è stato esaminato in seno alla commissione consiliare per l'esame delle questioni regolamentari ed organizzative del Consiglio di amministrazione, nelle sedute del 3/12 e 22/12/1997, 14 e 22/1/1998, la quale ha aggiornato i suoi lavori in attesa della revisione dell'ordinamento delle strutture centrali e periferiche di prossima approvazione, in quanto si è ritenuto opportuno trattare l'argomento del nucleo di valutazione nel quadro generale dell'ordinamento dei servizi.

3.9 - Il Direttore Generale.

Sulla nomina e le competenze del Direttore generale il testo normativo fondamentale è la L. n. 88 del 1989, e più precisamente l'art. 12, che ha sostituito l'art. 8 del D.P.R. 30/4/1970 n. 639.

Successivamente con il D. lgs. n. 479 del 30/4/1994 art. 3 comma 6 e con il D.P.R. n. 367 del 24/9/1997 art. 7 sono state dettate, al riguardo ulteriori norme.

A norma dell'art. 12 della L. n. 88/1989, il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione, all'attività, ed al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal Consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti, ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal Presidente.

Viene scelto tra i dirigenti generali dell'Istituto ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'Istituto ed è nominato su proposta del Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile.

Per la nomina, la forma del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 12, comma 3 della L. 88/1989, è stata sostituita, con l'art. 2, comma 2 della L. n. 13 del 12.1.1991, dalla forma del decreto ministeriale (D.M. 20/12/1994).

Il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministero del Tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione, ai sensi del comma 4 del predetto art. 12 della L. n. 88 del 1989.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente generale, che esplica le funzioni di Vicario, il quale ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

Al direttore generale si applicano le norme sull'incompatibilità nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'Istituto.

Con l'art. 3 comma 6 del D. lgs. n. 479/1994, si è stabilito che può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza ed ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi.

Con l'art. 7 del D.P.R. n. 367/1997, si è ulteriormente precisato che nelle sedute del Consiglio di amministrazione può farsi assistere dai Dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto e, inoltre, che deve disporre l'esecuzione delle deliberazioni di tutti gli organi collegiali dell'Istituto.

Provvede, inoltre, in esecuzione dei criteri deliberati dal Consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti nonché di quelle relative all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Da notare che il Consiglio di amministrazione, a norma del precedente art.5 comma 1, nella materia anzidetta può deliberare i criteri generali nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il che può generare una situazione di incertezza e, conseguentemente, di conflittualità tra il Consiglio di indirizzo e vigilanza ed il Consiglio di amministrazione, in relazione al carattere prettamente gestionale della materia ed alla difficoltà pratica di segnare esattamente i confini tra gli indirizzi generali di competenza del Consiglio di indirizzo e vigilanza ed i criteri generali di competenza del Consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dispone di una segreteria tecnica composta di n. 19 dipendenti nell'anno 1996.

3.10 - Controllo e vigilanza.

Il quadro normativo complessivo sulla disciplina dei controlli, attribuisce agli organi di controllo, un compito principalmente

collaborativo finalizzato al migliore e più efficiente funzionamento dell'ente.

Gli organi di controllo sono il Collegio dei sindaci ed il Nucleo di valutazione, sui quali si è riferito, che devono svolgere una attività di controllo nella qualità di organi dell'Istituto, operando all'interno dello stesso in una posizione di autonomia.

Col D. lgs. n. 479 del 1994, come già riferito, è stato istituito il Consiglio di indirizzo e vigilanza, al quale è affidata, tra le altre funzioni, anche quella di vigilanza, da esercitare all'interno dell'Istituto, prevalentemente per la verifica dell'osservanza delle direttive e degli indirizzi da esso emanati e finalizzata al miglior conseguimento delle finalità istituzionali.

Per l'esercizio di detta funzione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza si può avvalere del nucleo di valutazione di cui all'art. 20 del D. lgs. n. 29/1993.

Altra funzione di vigilanza è affidata dall'art. 8 della L. n. 88 del 1989 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro che la devono esercitare nel rispetto dell'autonomia e delle finalità dell'Istituto.

Per taluni atti particolarmente importanti, come le delibere con cui vengono definite e modificate la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti, la vigilanza viene esercitata con l'approvazione di esse da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, da dare entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse.

Trascorso il termine di cui sopra, le delibere non restituite, diventano esecutive, mentre, in caso di motivata richiesta di chiarimenti o di rilievo per vizi di legittimità, il decorso del termine è sospeso fino alla data in cui è fornita la risposta.

Le delibere diventano, comunque, esecutive qualora siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione, semprechè i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

Per altri atti meno importanti, come i regolamenti e le delibere contenenti criteri direttivi generali nonché gli atti non espressamente sottoposti per legge ad approvazione ministeriale, la vigilanza è meno rigida. Infatti essi sono immediatamente esecutivi, e, devono essere semplicemente trasmessi ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi, nonché sulle note di variazione al bilancio di previsione, la vigilanza, a norma dell'art. 9 della L. n. 88/1989, viene esercitata dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, con la formulazione di motivati rilievi entro sessanta giorni per i bilanci, ed entro trenta giorni per le note di variazione, dalla data di ricezione delle relative deliberazioni dell'organo competente. Trascorsi detti termini, il bilancio di previsione e le note di variazione diventano esecutive.

E' da notare che, con l'art. 3 commi 4 e 5 del D. lgs. n. 479 del 1994, la competenza ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo è passata dal Consiglio di amministrazione, che ora deve limitarsi a provvedere soltanto alla loro predisposizione, al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Quindi, i rilievi dei Ministri vigilanti, devono essere rivolti al Consiglio di indirizzo e vigilanza ed al Consiglio di amministrazione, se non proprio soltanto al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Inoltre, la L. del 15.05.1997 n. 127, con l'art. 17 comma 23, ha stabilito che il Consiglio di indirizzo e vigilanza deve approvare in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione e che, in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede all'approvazione definitiva.

La disposizione normativa sopraindicata, per quanto concerne il termine di sessanta giorni entro cui il Consiglio di indirizzo e vigilanza deve approvare i bilanci preventivi dalla data nella quale il Consiglio di amministrazione ne ha deliberato la predisposizione, pone il problema della incongruità di tale termine, tenuto conto che l'art. 20 comma 4

della L. n. 88/1989 ha fissato la data del 30 novembre entro la quale essi devono essere deliberati.

Infatti, affinché il Consiglio di indirizzo e vigilanza possa usufruire interamente del termine di sessanta giorni, il Consiglio di amministrazione dovrebbe deliberare la predisposizione del bilancio preventivo sessanta giorni prima della scadenza del 30 novembre e cioè entro il 30 settembre, data questa che, presumibilmente, non permette al Consiglio di amministrazione di formulare attendibili e realistiche previsioni di bilancio per l'anno successivo.

Appare opportuno, quindi, prescrivere un più breve periodo di tempo entro il quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza deve approvare il bilancio preventivo, che potrebbe essere fissato nel più congruo termine di trenta giorni dalla data nella quale il Consiglio di amministrazione ne ha deliberato la predisposizione.

Altro problema che deriva dalla nuova disposizione, è quello se la delibera con cui il Consiglio di indirizzo e vigilanza approva il bilancio preventivo, deve essere immediatamente esecutiva.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, infatti, con la delibera del 15/12/1997 di approvazione del bilancio di previsione 1998, ha disposto la immediata esecutività di esso, interpretando la norma nel senso che il termine lessicale "approvazione definitiva" usato, dovesse escludere l'effetto sospensivo del controllo dei Ministri vigilanti prescritto dall'art. 9 comma 2 della L. n. 88 del 1989 a termini del quale il bilancio di previsione diventa esecutivo dopo il decorso di sessanta giorni entro cui devono essere formulati i rilievi dei Ministri vigilanti.

Tale posizione interpretativa è stata decisamente mantenuta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza nonostante che, in precedenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa col Ministero del tesoro con nota in data 11/11/1997 n. 31630 aveva manifestato avviso contrario e che tale avviso veniva segnalato e condiviso dal Magistrato della Corte dei conti nell'adunanza del 15/12/1997 nella quale il bilancio preventivo è stato approvato.

Con la nota n. 30397 del 27/2/98, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro, ha ribadito che la locuzione "in via definitiva", contenuta nell'art. 17 comma 23 della L. n. 127 del 15.5.1997, si pone innovativamente non nei confronti del sistema di controllo ministeriale, ma unicamente nell'ambito del procedimento di formazione dei documenti contabili da parte del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di indirizzo e vigilanza allo scopo di evitare che difformi valutazioni possano causare serie difficoltà allo svolgimento dell'attività e portare, al limite, alla paralisi dell'azione amministrativa.

3.11- I compensi degli organi dell' INAIL.

I compensi degli Organi dell'Ente, compresi nella categoria 1^a delle Spese del Conto consuntivo sono i seguenti:

a) L'indennità di carica spettante al Presidente dell'Istituto.

Essa è stata determinata con le procedure di cui all'art. 11 della L. n. 14 del 24 gennaio 1978 che detta norme per il controllo parlamentare sugli Enti pubblici. Il predetto art. 11 stabilisce che per i Presidenti ed i Vice Presidenti degli Istituti ed Enti pubblici, anche economici, le indennità di carica sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Pertanto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, competente a proporre la nomina del Presidente, con proprio decreto in data 16.3.1995, ha determinato l'indennità di carica in £. 190.000.000 annue lorde a decorrere dall'1.1.1995, da corrispondere in 12 mensilità, ed ha stabilito che, in aggiunta, spetta al Presidente anche una medaglia di presenza per la partecipazione alle sedute degli organi

collegiali, previsti per legge, statuto o regolamento, di importo pari a £. 140.000 lorde, con divieto di cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

b) L'indennità di carica spettante al Presidente ed ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza ed ai membri del Consiglio di amministrazione.

Essa, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della L. n. 13 del 12.1.1991, è stata determinata con la forma del decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministro del tesoro.

L'art. 2 della citata L. n. 13 del 1991 prescrive che gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti nel precedente art. 1, per i quali deve essere adottata la forma del Decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta, mentre ove proposti da più Ministri, sono emanati nella forma del decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Col decreto del Presidente del consiglio dei ministri in data 20.11.1995, pertanto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministro del tesoro, l'indennità di carica spettante al Presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza è stata determinata in £. 44.000.000 annue lorde e quella spettante ai membri in £. 26.000.000 annue lorde, mentre l'indennità di carica spettante ai membri del Consiglio di amministrazione è stata determinata in £. 35.000.000 annue lorde.

Al Presidente ed ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza ed ai membri del Consiglio di amministrazione, compete, inoltre, una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali di amministrazione, previsti per legge o regolamento, di importo lordo pari a £. 140.000, con divieto di cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

**c) L'indennità di carica spettante ai componenti del
Collegio dei sindaci.**

Essa è stata determinata col decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministro del tesoro, in data 27.3.1995, a decorrere dall'1.1.1995, nella misura di £. 27.000.000 annue lorde per il Presidente, in £. 25.000.000 per il Vicepresidente, in £. 22.000.000 per il sindaco effettivo e di £. 6.000.000 per il sindaco supplente.

Col predetto decreto interministeriale, inoltre, ad essi è stata estesa la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali di amministrazione previsti per legge, statuto o regolamento, d'importo lordo pari a £. 140.000, con divieto di cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata. Ai medesimi la medaglia di presenza non spetta per le sedute del collegio dei sindaci.

d) Il trattamento economico del Direttore generale

Esso è stato determinato col decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro, in data 7.8.1997, su proposta del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n 639 del 30.4.1970, come sostituito dall'art. 12 della L. n. 88 del 9.3.1989, e consta di una parte fissa di £.177.000.000 annue lorde e di una parte variabile compresa tra il 10 ed il 30% della parte fissa, da determinare annualmente con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Presidente dell'Istituto, in base alla produttività generale dell'Istituto desunta da parametri obiettivi esplicitamente indicati.

Il trattamento così determinato è onnicomprensivo e compensa qualsiasi attività resa anche oltre il normale orario di servizio, nonché la partecipazione alle riunioni degli organi dell'Istituto, previsti per legge, statuto o regolamento.

Decorre dall'1-1-1996 ed è aumentato rispetto all'anno precedente, durante il quale era stato fissato in £. 150.000.000 annue

lorde, in via provvisoria, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 41 del 2.2.1995.

e) Il Magistrato della Corte dei conti , delegato al controllo dell'Istituto.

E' collocato fuori ruolo e la sua retribuzione resta a carico della Corte dei conti.

Dispone di una segreteria tecnica composta di n. 2 dipendenti dell' INAIL nel 1996.

Viene corrisposta dall'INAIL una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute degli organi collegiali di amministrazione previsti per legge, statuto o regolamento, di importo lordo pari a £. 140.000, con il divieto di cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

4. ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA CENTRALE E PERIFERICA

Il Consiglio di amministrazione con le delibere n. 755 del 27.6.1995, n. 30 del 6.2.1996, e, per ultimo, con la delibera n. 10 del 27.1.1997 ha definito le nuove strutture organizzative centrali e territoriali dell'INAIL, ne ha determinato la dotazione organica e ne ha disciplinato l'ordinamento.

Le strutture organizzative centrali e territoriali sono così suddivise:

a) Direzioni Centrali; Unità minori collegate; Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici; Sovrintendenza Medica Generale;

b) Direzioni Regionali, Direzioni Interregionali e Direzione Provinciale di Bolzano;

c) Sedi ed insediamenti ad esse collegati (Centri Operativi Territoriali, Presidi, Agenzie etc); Sede Regionale di Aosta.

Le strutture di cui alle lettere b) e c) sono complessivamente denominate Unità Territoriali.

Le strutture, sia centrali che territoriali, si articolano al loro interno in unità organiche complesse e organiche semplici, alle quali sono preposti dirigenti che svolgono le funzioni ad essi riconosciute dal D.lgs n. 29/1993.

Per il governo delle strutture collaborano con i rispettivi dirigenti non solo funzionari di IX qualifica funzionale, ma anche i "direttivi" ex art. 15 delle L. n. 88/1989, ai quali sono affidate specifiche funzioni di